

In particolare vi sono state delicate questioni per la destinazione ad uso diverso da quello previsto dalla legge per i buoni di prelevamento di carburante che vengono consegnati agli utenti di motori agricoli, precisando che il fatto rientra nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 10 della legge 2 luglio 1957 n. 474 perché tali buoni sono consegnati dopo accertamenti non solo sulla qualità di utenti ma anche sull'entità dei lavori agricoli da compiere e sulla conseguente quantità di carburante agevolato che si rende necessario, mentre è irrilevante che i consegnatari abbiano i requisiti per l'iscrizione all'U. M.A. e l'abbiano chiesta (77). Per determinate fattispecie è stato chiarito che, secondo la disciplina suddetta, l'uso del carburante agevolato nelle trattrici di servizio di traino per il trasporto di prodotti agricoli e di sostanze di uso agrario (da effettuarsi con le cautele e le modalità previste dagli artt. 8 e 10 del D.M. 16 giugno 1937; tra l'altro previo « foglio di via », rilasciato dall'ente utenti motori agricoli e a mezzo di buoni di prelevamento rilasciati da detto ente) non può ritenersi generalizzato a qualsiasi caso in cui l'uso stesso risulti « comunque » attinente alla coltivazione dei fondi, ma deve rientrare nei casi specificamente contemplati dall'art. 3 lett. c). In particolare non rientra nei casi anzidetti l'uso del carburante agevolato nelle trattrici per trasporto di concimi per conto di terzi (78).

Anche per la mutata destinazione di carburante concesso per la pesca si è discusso se potesse applicarsi la sanzione di cui all'art. 10 della legge 1957 n. 474, ma lo si è escluso ritenendosi che tale previsione normativa si riferisce ai casi in cui per i prodotti petroliferi in esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovraimposta di confine oppure soggetti ad una aliquota ridotta di imposta, si abbia una destinazione ad usi diversi da quelli indicati nelle tabelle A e B, richiamati nella norma suddetta, mentre l'uso del carburante per la pesca non rientra fra quelli specificati nelle tabelle menzionate; il fatto configura, invece, il reato previsto dall'art. 102 legge doganale (contrabbando per uso indebito di merci

---

(77) Cass. Sez. I, 1° febbraio 1966, Chiola, in *Cass. pen. mass.*, 1967, 200, n. 287. Vedi anche Cass. Sez. I, 18 marzo 1964, P.M. c. Tellatin, *idem*, 1965, 984, n. 1757; 16 giugno 1961, Menale, *idem*, 1962, 113, n. 18.

(78) Cass. Sez. I, 18 marzo 1964, P.M. c. Tellatin, in *Cass. pen. mass. ann.* 1965 984, n. 1757.

Vedi anche SQUILLANTE, *Brevi osservazioni sul trasporto di prodotti petroliferi senza certificato di provenienza e sul contributo di funzionamento dovuto all'Uma sul quantitativo di carburante agevolato*, in *Riv. giur. idrocarburi*, 1966.